



COMUNE DI OCCHIOBELLO

Città libera dai pesticidi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 73 del 18/12/2019

OGGETTO: ADOZIONE ATTO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE DI ALL'ART 20, DLGS 19 AGOSTO 2016 N 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N 100

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 21:00, nella Sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria, in prima convocazione, ed in seduta pubblica.

CORRAIN MATTEO	CONSIGLIERE	Assente
COIZZI SONDRA	SINDACO	Presente
FUSO SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
BORDIN LORENZA	CONSIGLIERE	Presente
ZIOSI RAFFAELE	CONSIGLIERE	Presente
FORMAGGI OSCAR	CONSIGLIERE	Presente
MOLLAROLI MIRKO	CONSIGLIERE	Presente
VIARO MONICA	CONSIGLIERE	Assente
ALBERGHINI LORENZA	CONSIGLIERE	Presente
LECCESE ENRICO	CONSIGLIERE	Presente
BELLA LAURA	CONSIGLIERE	Presente
RANZANI DORIANA	CONSIGLIERE	Presente
VALENTINI DAVIDE	CONSIGLIERE	Presente
BONONI IRENE	CONSIGLIERE	Assente
CAUDURO MARCELLO	CONSIGLIERE	Presente
PEZZINI PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
GESSI ELISA	CONSIGLIERE	Presente

Presenti n. 14		Assenti n. 3
----------------	--	--------------

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE PALLARA DOTT.SSA PATRIZIA.

La Sig.ra COIZZI Sondra, nella sua veste di Sindaco-Presidente del Consiglio Comunale, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta, e previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri: BELLA Laura, MOLLAROLI Mirko e CAUDURO Marcello, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra, qualora ricorrano i presupposti di cui in seguito, si dovrà procedere alla predisposizione di un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione delle partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2015-2017, abbiano conseguito un fatturato medio v; abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

PRESO ATTO che l'analisi ed i piani di razionalizzazione sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 26 c. 11, TUSP;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

VISTE le linee guida del dipartimento del tesoro per la redazione del presente provvedimento;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A e B alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

VISTO il nuovo atto di indirizzo emanato dal MEF in data 18.11.2019 e pubblicato il 22.11.2019 in data

successiva all'analisi predisposta dagli uffici per la preparazione dell'atto da presentare in Giunta;

VALUTATO che i nuovi indirizzi vanno ad integrare i dati già inseriti ma non modificano le scelte di mantenimento o liquidazione delle società detenute, la Giunta ha ritenuto opportuno approvare con atto n. 208 del 2019 la ricognizione degli enti partecipati;

PRESO ATTO che gli uffici hanno richiesto i dati integrativi ma non hanno ricevuto risposta da Acquevenete, gli elementi richiesti non sono esposti nei bilanci approvati dalle società, si ritiene pertanto che il dato da inserire sia "non presente";

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare, espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;
ovvero così riassumibili:

Società:

As2 srl Servizi informatici e telematici (ICT)

Motivo mantenimento

AS2 svolge per il Comune di Occhiobello attività strumentali all'attività istituzionale quale servizi informatici e telematici. Tali attività non può essere svolta direttamente dal Comune per mancanza di risorse interne (mancanza di personale, know-how e hardware). Inoltre lo svolgimento all'interno risulterebbe non conveniente. Svolge pertanto servizi strumentali esternalizzati dal nostro ente quale: Servizi per la sicurezza cittadina (videosorveglianza, ecc.), Servizi per la sicurezza stradale (controllo della velocità, controllo di accesso ad aree a traffico limitato, controllo del passaggio al rosso semaforico), servizi strumentali di supporto alla progettazione, servizi strumentali per l'esercizio delle funzioni amministrative fondamentali, fra cui il contrasto all'evasione tributaria. Per tutti i casi elencati, la gestione esterna è dovuta alla mancanza di personale, di know-how e delle risorse strumentali interne.

Consiglio di Bacino Rovigo costituito il 12.09.2017 ai sensi della L.R. 52/2012 per l'organizzazione ed affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché di programmazione e controllo del servizio stesso. Ente operativo dall'1/01/2019.

Ente strumentale partecipato non operativo alla data del 31.12.2018 e pertanto non si procede alla sua rilevazione rinviandola al prossimo anno. L'ente è comunque essenziale per l'assolvimento dei fini istituzionali del nostro Comune. Inoltre la partecipazione è obbligatoria e prevista da legge regionale.

L'ente sostituisce il Consorzio smaltimento RSU.

Il Consiglio di Bacino "Polesine" è stato costituito mediante la sottoscrizione da parte dei 52 Comuni dell'Ambito della "Convenzione per la Cooperazione tra gli Enti Locali partecipanti all'Ambito Territoriale Ottimale del SII "Polesine"", regolarmente registrata REP del Segretario Generale del Comune di Rovigo n. 1 e n. 2 rispettivamente del 18.02.2013 e del 27.02.2013. La sua organizzazione è disciplinata dalla L.R. n. 17 del 27.04.2012. Il Consiglio di Bacino "Polesine" è ente di governo del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale individuato dalla Regione Veneto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 della L. 152/2006, con L.R. 17/2012. Tale normativa all'art. 3, comma 1, fornisce la seguente definizione:

"I Consigli di bacino, quali forme di cooperazione tra i comuni per la programmazione e organizzazione del servizio idrico integrato, hanno personalità giuridica di diritto pubblico."

Secondo la disciplina classica, pertanto, il Consiglio di Bacino può considerarsi *"ente istituzionale"* mentre la forma associativa che lega i Comuni non può essere considerata un consorzio ai sensi dell'art. 31 del d.Lgs. 267/2000.

L'ente ha sostituito il Consorzio smaltimento RSU.

Non si procede alla rilevazione del Cons. RSU in quanto soppresso ai sensi della L.R. 52/2012;

Consorzio per lo sviluppo del polesine

Agenzia di Sviluppo Locale quale organismo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di propulsione delle iniziative per promuovere lo sviluppo ed il rinnovamento economico e sociale del Polesine in ogni sua accezione

Azienda Speciale è una Pubblica Amministrazione istituita con Decreto del Ministero dell'Interno n. 2050.15.100.128 del 19 febbraio 1963.

Per completezza di informazione si elenca anche questa partecipata. Tuttavia, non rientrando nel campo di applicazione della norma (è una pubblica amministrazione istituita con Decreto Ministeriale) la si esclude dalla revisione delle partecipate.

ATO POLESINE (CONSIGLIO DI BACINO POLESINE) ha lo scopo di garantire un ottimale approvvigionamento d'acqua potabile.

Gli ATO Acqua (Ambiti Territoriali Ottimali) sono stati originariamente istituiti a seguito della legge 5 gennaio 1994 n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche" (Legge Galli) che ha riorganizzato i servizi idrici aggregando sotto un'unica autorità (l'Autorità d'Ambito) i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione in tutte le loro fasi, ivi comprese le relative tariffe.

L'Autorità d'Ambito ha lo scopo di garantire un ottimale approvvigionamento d'acqua potabile, privilegiando la qualità ma anche salvaguardando le risorse idriche nel rispetto dell'ambiente, inoltre tutela il consumatore, stante il regime di monopolio in cui operano i gestori del "Servizio idrico integrato": (captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua, collettamento e depurazione delle acque reflue).

E' una struttura alla quale gli Enti Locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito, con legge, l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche.

Partecipazione in base alla popolazione.

NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA. Per completezza di informazione si elenca anche questa partecipata (la partecipazione è obbligatoria in base alla legge regionale e la quota di "possesso" è calcolata in base alla popolazione).

ACQUEVENETE Raccolta trattamento e fornitura di acqua.

Società a totale partecipazione pubblica; svolge servizio in house della raccolta trattamento e fornitura di acqua. Nata il 01.12.2017 dalla fusione per incorporazione di Polesine Acque SpA in Centro Veneto Servizi SpA.

Motivo mantenimento

SERVIZIO DI INTERESSE GENERALE.

La società ha per scopo l'organizzazione e la gestione di tutte le fasi del ciclo integrato dell'acqua e, quindi, la produzione, la potabilizzazione, la distribuzione, la raccolta e la depurazione nell'intero Ambito Territoriale Ottimale, come previsto dalla L.R. 27 marzo 1998, n. 5.

Motivo mantenimento

Servizio di interesse generale

PRESO ATTO che i consorzi ATO Acque e ATO rifiuti dovranno nel pari termine del 31.12.2019 adempiere in forma autonoma all'adempimento in oggetto con riferimento alle proprie partecipate e che pertanto si esclude dalla istruttoria le partecipate che il Comune detiene per il tramite degli ATO;

PRESO ATTO che Acquevenete Spa detiene una partecipazione in:

- Viveracqua, società consortile a r.l., pari al 11,84% del capitale sociale. Vivereacqua costituisce una partecipazione indiretta del Comune, per il tramite di Acquevenete, pari allo 0,08%;
- Centro veneto gestione acque srl, società interamente controllata da Acquevenete. Centro veneto gestione acque srl costituisce una partecipazione indiretta del Comune, per il tramite di Acquevenete, pari allo 0,65%;
- Pronet srl in liquidazione, quota di partecipazione del 15,69% del capitale sociale. Pronet costituisce una partecipazione indiretta del Comune, per il tramite di Acquevenete, pari allo 0,1%;

RITENUTO di escludere dalla revisione Viveracqua, Centro veneto gestione acque srl, Pronet data la percentuale irrilevante di partecipazione indiretta del Comune di Occhiobello;

VERIFICATO che in base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni per l'alienazione delle sottoindicate partecipazioni:

- nessuna;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

CONSIDERATO che alla data di preparazione della presente deliberazione non è ancora disponibile l'applicativo del Dipartimento del Tesoro, ci si riserva pertanto, in sede d'inserimento dei dati, ad apportare eventuali integrazioni nella rilevazioni, che non modifichino lo sostanza ma solo la forma della presente delibera;

RICHIAMATO il piano di razionalizzazione già adottato con Delibera Consigliare n. 60/2018, del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO il parere espresso dell'Organo di revisione ;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge dai n. 14 Consiglieri presenti,

DELIBERA

1. Di adottare la ricognizione annuale delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2018, accertandole come da allegati A, B, alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che sulla base della ricognizione effettuata non risulta necessario procedere ad alcuna alienazione delle partecipazioni.
3. Di non procedere alla rilevazione ordinaria di CONSVIPO, CONSIGLIO DI BACINO, Cons. RSU, Viveracqua, Centro veneto gestione acque srl, Pronet srl per le motivazioni di cui in premessa.
4. Di escludere dalla istruttoria le partecipate che il Comune detiene per il tramite degli ATO per i motivi di cui in premessa.
5. Di valutare l'integrare degli allegati A e B in sede di approvazione Consigliare come da motivazioni espresse in premessa.

6. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge dai n. 14 Consiglieri presenti.

La seduta di Consiglio Comunale viene tolta alle ore 21,50.

IL CONSIGLIERE
COIZZI SONDRÀ

IL SEGRETARIO COMUNALE
PALLARA DOTT.SSA PATRIZIA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI OCCHIOBELLO

Provincia di Rovigo

ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

VERBALE N. 27/2019

L'anno 2019, il giorno 6 del mese di dicembre, il sottoscritto LORENZO MONESI, revisore unico del Comune di Occhiobello, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 24 settembre 2018, ricevuta in data 5 dicembre la documentazione relativa alla richiesta di parere da parte degli uffici del Comune in ordine alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto:

“ADOZIONE ATTO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE DI CUI ALL'ART 20, DLGS 19 AGOSTO 2016 N 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N 100”.

VISTO

- l'art. del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 20 (T.U.S.P), il quale dispone che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- l'art. 21 del Decreto citato nel quale si rileva che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;
- il piano straordinario di razionalizzazione già adottato con Delibera Consiliare n. 33/2018, del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento;

VISTO, altresì l'atto di indirizzo emanato dal MEF in data 18.11.2019;

- considerato che i nuovi indirizzi vanno ad integrare i dati già inseriti ma non modificano le scelte di mantenimento o liquidazione delle società detenute, adottate dalla Giunta con atto n. 208 del 2019:

Atteso che con il la proposta di deliberazione in esame si provvede a determinare il mantenimento delle partecipazioni nelle seguenti società:

- 1- As2 srl, Servizi informatici e telematici (ICT);
- 2- Consorzio smaltimento RSU, Ente responsabile di bacino ai sensi dell'art. 11 della normativa generale di cui all'elaborato "A" del Piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- 3- ATO POLESINE (CONSIGLIO DI BACINO POLESINE), ha lo scopo di garantire un ottimale approvvigionamento d'acqua potabile;
- 4- Acquevenete s.r.l., Provvede alla raccolta trattamento e fornitura di acqua. Società a totale partecipazione pubblica; svolge servizio in house della raccolta trattamento e fornitura di acqua. Nata il 01.12.2017 dalla fusione per incorporazione di Polesine Acque SpA in Centro Veneto Servizi SpA;



Visti:

- Lo statuto ed il regolamento di contabilità;
- Il D.Lgs 118/2011;
- I prospetti allegati alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in oggetto rilasciati dai responsabili di servizio competenti del comune di Occhiobello;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla: **“ADOZIONE ATTO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE DI CUI ALL'ART 20, DLGS 19 AGOSTO 2016 N 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N 100”**.

Il Revisore dei Conti
Lorenzo Monesi



Allegati: Proposta deliberazione Consiglio Comunale.

Intervento su punto 3 ricognizione società partecipate

Illustra l'Assessore Ziosi affermando che si tratta di un atto tecnico. Riferisce che il Comune di Occhiobello ha partecipazione in due aziende: AS2 per il 27,32% (in house providing) ed in Acquevenete per lo 0,65%; altra partecipazione è al Consiglio di Bacino Rifiuti, che però non era operativo al 31.12.2018, al Consvipo che però è un consorzio e non una società e in ATO Polesine che però rientra tra gli Enti strumentali obbligatori; inoltre vi è una minima partecipazione indiretta in aziende controllate da Acquevenete.

Allegato alla delibera vi è il parere favorevole del revisore del Conto, come anche per la ratifica.

Interviene il consigliere Cauduro che chiede se vi sono novità sul Consvipo.

Risponde il Sindaco che vi sono state diverse riunioni, ma che non si è ancora trovato un accordo. Lunedì 23 ci sarà un incontro con il Presidente della Provincia. Le strade percorribili potrebbero essere due, quella proposta dal Sindaco di Rovigo Gaffeo, che il comune capoluogo rilevi la maggioranza delle quote oppure quella di porre in liquidazione il Consvipo. Fa presente infine, che la liquidazione del Consvipo creerebbe un problema in più al comune di Occhiobello in quanto abbiamo gli impianti fotovoltaici.

Il consigliere Cauduro replica che si tratta di un consorzio che non è mai andato bene.

Il Sindaco concorda.



AREA INTERCOMUNALE 2 RAGIONERIA, CONTABILITA' E
CONTROLLO DI GESTIONE

Città libera dai pesticidi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Sulla proposta n. 2502/2019 ad oggetto: ADOZIONE ATTO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE DI ALL'ART 20, DLGS 19 AGOSTO 2016 N 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N 100 si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Occhiobello lì, 10/12/2019

Sottoscritto dal Responsabile Area Finanziaria
(DE TOMAS CRISTINA)

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



Città libera dai pesticidi

COMUNE DI OCCHIOBELLO

SERVIZIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 2502/2019 dell'SERVIZIO RAGIONERIA ad oggetto: ADOZIONE ATTO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE DI ALL'ART 20, DLGS 19 AGOSTO 2016 N 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N 100 si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Occhiobello lì, 10/12/2019

Sottoscritto dal Responsabile d'Area

(DE TOMAS CRISTINA)

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



Città libera dai pesticidi

COMUNE DI OCCHIOBELLO
Ufficio Segreteria

Relazione di Pubblicazione

Delibera N. 73 del 18/12/2019

Oggetto: ADOZIONE ATTO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE DI ALL'ART 20, DLGS 19 AGOSTO 2016 N 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N 100.

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.

Occhiobello li, 07/01/2020

Sottoscritta dal Segretario Comunale
(PALLARA PATRIZIA)

Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.